

LAURA SALVANESCHI

d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
(in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206)

“Riforma Cartabia”

SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

29 maggio 2023

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

(art. 3, commi 12-13, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

Descrizione

Riferimento normativo: Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, III-*bis* e III-*ter* del codice di procedura civile.


Oggetto: fase introduttiva, trattazione, istruzione probatoria e fase decisoria del processo di cognizione avanti al Tribunale.

Entrata in vigore: le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.


Schema del nuovo procedimento davanti al tribunale

Fase introduttiva e di trattazione

PRE RIFORMA:



POST RIFORMA:



Novità principali

Atto di citazione e costituzione dell'attore

(Capo I del Titolo I:
modificati gli artt. 163, 163-
bis e 165 c.p.c.)

- Art. 163 c.p.c. (atto di citazione):
 - è stato aggiunto il punto n. 3-bis che prevede “*l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento*”;
 - al punto n. 4 è stato specificato che l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto deve essere compiuta “*in modo chiaro e specifico*”;
 - al punto n. 7: (i) il convenuto è invitato a costituirsi nel termine di 70 giorni (e dunque non più 20) prima dell’udienza per non incorrere nelle preclusioni (queste ultime immutate); (ii) non è più necessario l’avviso della eventuale alternativa della costituzione nei termini abbreviati (essendo stata eliminata la possibilità di abbreviarli); e (iii) è stato inserito il seguente ulteriore avvertimento: “*che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato*”.
- Art. 163-bis, c.p.c. (termine per comparire):
 - al comma 1 è previsto che, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione, devono intercorrere 120 giorni (non più 90 giorni) se il luogo della notificazione si trova in Italia (in caso di notifica all’estero, è rimasto invariato il termine di 150 giorni);

- il comma 2 è stato eliminato (esso prevedeva il potere del giudice, su istanza dell'attore, di abbreviare fino alla metà i termini di comparizione di cui al primo comma, non più compatibile con la scansione successiva delle memorie).
- Art. 165 c.p.c. (costituzione dell'attore):
 - la norma resta invariata salvo che per la possibilità assegnata alla parte che si costituisce personalmente (oltre che di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale) di indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

Comparsa di risposta e costituzione del convenuto (entro 70 giorni prima dell'udienza)

(Capo I del Titolo I:
modificati gli artt. 166, 167
e 171 c.p.c.)

- Art. 166 c.p.c. (costituzione del convenuto):
 - il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione (non più 20 giorni). Se si costituisce successivamente subisce le preclusioni già maturate e la dichiarazione di contumacia;
 - è stato eliminato il riferimento all'abbreviazione dei termini *ex art. 163-bis c.p.c.* (abrogato: v. *supra*) ed *ex art. 168-bis*, quinto comma, c.p.c. (anch'esso abrogato, ma sostituito da analoga facoltà data al giudice dal 171 bis, c. 3: v. *infra*).
- Art. 167 c.p.c. (comparsa di risposta):
 - al pari di quanto previsto per l'atto di citazione, è stato specificato che le difese del convenuto devono essere proposte "*in modo chiaro e specifico*".
- Art. 171 c.p.c. (ritardata costituzione delle parti):
 - il convenuto che non si costituisce nei nuovi termini *ex art. 166 c.p.c.* viene dichiarato

contumace (il termine ultimo non è più la prima udienza di comparizione).

Abrogazione del differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.

(Capo I del Titolo I:
modificato l'art. 168-bis
c.p.c.)

- È stato eliminato il quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c.: l'udienza può essere rinviata solo ai sensi del quarto comma [il diritto del giudice di differire la prima udienza fino a un massimo di 45 giorni è ora disposto dall'art. 171-bis c.p.c. che disciplina le verifiche preliminari svolte dal Giudice prima dell'udienza di comparizione (v. *infra*)].

Le nuove verifiche preliminari del Giudice (prima dell'udienza di comparizione)

(Capo I del Titolo I:
introdotto l'art. 171-bis
c.p.c.)

- Scaduto il termine di 70 giorni prima dell'udienza per la costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.), il giudice, entro i 15 giorni successivi:

I° comma

- verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio;
- “*pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma [ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso], 107 [intervento per ordine del giudice], 164, secondo, terzo e quinto comma [nullità atto di citazione e relative sanatorie], 167, secondo e terzo comma [nullità della comparsa di risposta], 171, terzo comma [contumacia convenuto], 182 [difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione], 269, secondo comma [chiamata del terzo da parte del convenuto], 291 e 292 [notifiche e comunicazioni di atti a contumace]*” [**Nota:** sono sottolineate le previsioni aggiunte rispetto alle previgenti verifiche che venivano svolte dal giudice in prima udienza];

	<ul style="list-style-type: none"> - indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (“<i>anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato</i>”), che verranno trattate dalle parti nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; <p style="text-align: center;"><u>II° comma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter c.p.c. (per il deposito delle memorie integrative; cfr. riquadro successivo). Quindi se l'udienza viene rinviata per gli incombenti richiamati i termini per le memorie decorrono dalla nuova udienza rispetto alla quale il contraddittorio dovrebbe essere stato integrato, le nullità sanate ec.; <p style="text-align: center;">- <u>III° comma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce</u>, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter c.p.c. (per il deposito delle memorie integrative; cfr. riquadro successivo). <p style="text-align: center;">- <u>IV° comma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
(Capo II del Titolo II: modificato l'art. 182 c.p.c.)	<ul style="list-style-type: none"> • Tra le verifiche preliminari di competenza del giudice è stata inclusa anche l'eventuale “<i>mancaza della procura al difensore</i>”.

Le nuove tre memorie integrative (prima dell'udienza di comparizione)

(Capo I del Titolo I:
introdotto l'art. 171-ter
c.p.c.)

Le memorie integrative sostituiscono le tre memorie istruttorie del vigente art. 183, sesto comma, c.p.c. e le rispettive attività sono declinate a pena di decadenza (com'era prima):

- la prima memoria integrativa deve essere depositata almeno 40 giorni prima dell'udienza di comparizione.

Entrambe le parti possono:

- come in precedenza previsto per la memoria n. 1, *“precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”* e
- *“proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo”* Quindi le attività che erano riservate all'attore in udienza 183, possono ora essere fatte da entrambe le parti nella prima memoria. Dal punto di vista del convenuto la norma ha significato pensando alla pluralità di convenuti (c.d. riconvenzionali trasversali) o terzi intervenuti.

L'attore può altresì fare ciò che prima poteva fare in prima udienza, ossia:

- *“chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta”*.

- la seconda memoria integrativa deve essere depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione e replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria integrativa, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; sostanzialmente il medesimo contenuto di cui alla previgente memoria n. 2, salvo che per il riferimento alla possibilità di proporre eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni

che sparisce dal nuovo testo normativo;

- la terza memoria integrativa deve essere depositata almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e, con essa, oltre a indicare la prova contraria, le parti possono “*replicare alle eccezioni nuove*” (questa memoria, dunque, a differenza della previgente memoria n. 3, non ha un contenuto esclusivamente istruttorio).

Schema riassuntivo dei nuovi termini relativi alla fase introduttiva e di trattazione

Atto di citazione e costituzione del convenuto

- Termine tra la notifica dell'atto di citazione e la prima udienza edittale: **120 giorni** (non più 90 giorni).
- Termine per la costituzione del convenuto: **70 giorni** prima dell'udienza di comparizione (non più 20 giorni); il convenuto ha **50 giorni** per redigere la comparsa (non più 70 giorni).

Memorie integrative

– **Opzione 1:** nel caso in cui il giudice, una volta concluse le verifiche preliminari *ex art. 171-bis*, comma, c.p.c., trascorsi i 15 giorni a sua disposizione, confermi la prima udienza e non la rinvi ai sensi dell'art. 171-*bis*, comma 2 o 3, c.p.c.:

- Prima memoria: **40 giorni** prima dell'udienza (non più 30 giorni dopo la prima udienza): le parti avranno quindi 15 giorni per redigere la memoria;
- Seconda memoria: **20 giorni** prima dell'udienza (non più 30 giorni dopo la prima memoria): le parti avranno quindi 20 giorni per redigere la memoria;
- Terza memoria: **10 giorni** prima dell'udienza (non più 20 giorni dopo la seconda memoria): le parti avranno quindi 10 giorni per redigere la memoria.

– **Opzione 2:** nel caso in cui, invece, il giudice provveda a rinviare l'udienza *ex art. 171-bis*, comma 2 o comma 3, c.p.c. i termini varieranno di conseguenza.

N.B.: Molto problematica è l'ipotesi per cui il giudice impieghi maggior tempo a esperire le verifiche preliminari *ex art. 171-bis*, comma 1 c.p.c., o non emetta del tutto il provvedimento. Ci sono infatti due alternative: a) i termini del 171 *ter* decorrono comunque dalla data fissata in citazione; b) i termini decorrono in ogni caso dal decreto di conferma o di spostamento dell'udienza. A fini pratici la soluzione prudentiale è la 1) perché le attività delle tre memorie sono indicate a pena di decadenza, cioè, visto dal punto di vista dell'avvocato, occorre depositare comunque le memorie per non incorrere in preclusioni. Tuttavia ci sono ragioni sistematiche che dovrebbero indurre a preferire la soluzione 2), fermo che fino a quando non si sarà affermata (ovviamente se si affermerà) non è consigliabile non depositare le memorie come se l'udienza fosse stata confermata.

La nuova prima udienza (con l'obbligo delle parti di comparire personalmente)

<p>(Capo II del Titolo I: modificato l'art. 183 c.p.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Secondo la nuova formulazione dell'art. 183 c.p.c.:<ul style="list-style-type: none">- le parti <u>devono comparire personalmente</u> [la mancata comparizione, senza giustificato motivo, è valutabile ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.] (comma primo);- quando non dispone <i>ex art.</i> 187 c.p.c., il giudice provvede (se formulata) sulla <u>chiamata in causa del terzo</u> da parte dell'attore (comma secondo);- il giudice <u>interroga liberamente le parti</u>, chiede i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati e <u>procede al tentativo obbligatorio di conciliazione</u> a norma dell'art. 185 c.p.c. (comma terzo); il richiamo espresso dell'art. 185 “<i>è finalizzato a consentire alle parti, ove lo ritengano, di farsi rappresentare per tale adempimento</i>” (così la relazione illustrativa);- <u>il giudice provvede sulle istanze istruttorie</u> predisponendo il <u>calendario del processo</u> e fissando l'udienza di assunzione delle prove entro 90 giorni. Il giudice può riservarsi sulle istanze istruttorie, ma l'ordinanza emanata fuori udienza deve essere pronunciata entro i successivi 30 giorni (comma quarto);- quando vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, <u>i mezzi di prova che si rendono necessari</u> in relazione ai primi, nonché depositare una memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del terzo comma (comma quinto).
<p>Passaggio dal rito ordinario al rito</p>	<ul style="list-style-type: none">• All'udienza di trattazione il giudice, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 281-<i>decies</i>, comma primo, c.p.c. (<i>i.e.</i> quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è

<p>semplificato di cognizione (Capo II del Titolo I: modificato l'art. 183-<i>bis</i> c.p.c.)</p>	<p>fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa), dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del <u>rito semplificato</u> [la "passerella" funziona quindi solo quando lo scambio delle memorie è esaurito].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica l'art. 281-<i>duodecies</i>, comma quinto, c.p.c..
<p><i>Le nuove ordinanze di accoglimento (provvisorie ma esecutive) o di rigetto della domanda</i></p>	
<p>(Capo II del Titolo I: introdotti gli artt. 183-<i>ter</i> e</p>	<p style="text-align: center;">(art. 183-<i>ter</i>, c.p.c.)</p> <p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei soli giudizi su diritti disponibili, - <u>su istanza di parte</u>, - quando i fatti costitutivi sono provati (per tutte le domande, se più di una) - e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate (per tutte le domande, se più di una) - nel corso del giudizio di primo grado <p style="text-align: center;">PUÒ PRONUNCIARE</p> <p style="text-align: center;"><u>ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - provvisoriamente esecutiva; - reclamabile <i>ex art. 669-terdecies</i>, c.p.c. e

<p>183-<i>quater</i> c.p.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - se non reclamata o in caso di rigetto del reclamo, idonea a definire il giudizio con liquidazione delle spese di lite, non ulteriormente impugnabile, ma inidonea al giudicato; - se reclamata e in caso di accoglimento del reclamo, seguita dalla prosecuzione del giudizio <u>innanzi a un magistrato diverso</u> (perché l’ordinanza reclamata ‘con successo’ è considerata “<i>una manifestazione di convincimento del giudice nel merito del giudizio</i>”; in questi termini la relazione illustrativa). La norma fa riferimento solo all’incompatibilità del giudice che ha pronunciato l’ordinanza, sono incompatibili anche quelli del reclamo? <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">(art. 183-<i>quater</i>, c.p.c.)</p> <p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei soli giudizi su diritti disponibili, - <u>su istanza di parte</u>, - all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., - se <ul style="list-style-type: none"> (a) la domanda è manifestamente infondata (e, in caso di pluralità di domande, solo se ciò vale per tutte le domande); oppure (b) se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione dell’oggetto della domanda (art. 163, terzo comma, n. 3, c.p.c.); oppure (c) se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui all’art. 163, terzo comma, n. 4, c.p.c.
----------------------------------	--

	<p style="text-align: center;">PUÒ PRONUNCIARE</p> <p style="text-align: center;"><u>ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - reclamabile <i>ex art. 669-terdecies</i>, c.p.c. e - se non reclamata o in caso di rigetto del reclamo, idonea a definire il giudizio con liquidazione delle spese di lite, non ulteriormente impugnabile, ma inidonea al giudicato; - se reclamata e in caso di accoglimento del reclamo, seguita dalla prosecuzione del giudizio innanzi a un magistrato diverso.
<p>Udienza di assunzione dei mezzi di prova</p> <p>(Capo II del Titolo I: abrogato l'art. 184 c.p.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 184 c.p.c. è stato abrogato.
<p>Proposta di conciliazione del giudice</p> <p>(Capo II del Titolo I: modificato l'art. 185-bis c.p.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La proposta transattiva o conciliativa può essere ora formulata dal giudice “<i>fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione</i>” (e non più fino a quando è esaurita l'istruzione).
<p><i>Udienza di rimessione al collegio, nuovi termini (a ritroso) per note di p.c. (con abrogazione della relativa udienza), comparse conclusionali e memorie di replica</i></p>	
<p>(Capo II del Titolo I: modificato l'art. 189 c.p.c. e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le cause in cui il <u>tribunale giudica in composizione collegiale</u>, il g.i. fissa la “udienza di rimessione” della causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i seguenti termini

<p>abrogato l'art. 190 c.p.c.)</p>	<p>perentori (rinunciabili dalle parti) che decorrono a ritroso dalla data fissata per la predetta "udienza di rimessione":</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiore a <u>60 giorni prima dell'udienza</u>, per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; - non superiore a <u>30 giorni prima dell'udienza</u>, per le comparse conclusionali; - non superiore a <u>15 giorni prima dell'udienza</u>, per memorie di replica. <p>All' "udienza di rimessione" la causa è rimessa al collegio per la decisione.</p> <p>La stessa disciplina vale per il giudizio di appello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di conseguenza, è stato eliminato l'art. 190 c.p.c.. <p>N.B. L'udienza di remissione non è una udienza di discussione, lo si comprende dall'art. 275 c.p.c. che prevede l'ipotesi di sostituzione di tale udienza con udienza di discussione.</p>
<p><i>Fase decisoria: tribunale in composizione collegiale</i></p>	
<p>(Capo III del Titolo I: sostituito l'art. 275 e aggiunto l'art. 275-bis c.p.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Decisione del collegio a seguito di trattazione scritta:</u> <ul style="list-style-type: none"> - dopo il deposito delle note recanti le precisazioni delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c., i 60 giorni per il deposito della sentenza decorrono dall'"udienza di rimessione" al collegio ex art. 189 c.p.c.. • <u>Decisione del collegio con trattazione scritta e richiesta di discussione orale:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ciascuna parte, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio;

- le parti saranno comunque tenute al deposito della comparsa conclusionale nei nuovi termini di cui all'art. 189 c.p.c., ma non al deposito della memoria di replica (non è necessario, quindi, reiterare la richiesta di trattazione mista al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica);
- il presidente provvederà in merito all'istanza revocando l'udienza di rimessione" *ex art. 189 c.p.c.* e fissando l'udienza di discussione, che verrà fissata entro 60 giorni.

Alla predetta udienza, le parti potranno discutere la causa e la sentenza verrà depositata entro i 60 giorni successivi.

• **Decisione del collegio a seguito di discussione orale (trattazione mista)** (nuovo art. 275 *bis* c.p.c.):

quando il giudice istruttore ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, potrà fissare udienza di discussione orale davanti al collegio concedendo:

- termine anteriore all'udienza non superiore a 30 giorni per il deposito di note di precisazione delle conclusioni;
- termine anteriore all'udienza non superiore a 15 giorni per il deposito di note conclusionali.

A seguito della discussione orale tra le parti, il collegio pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto a supporto della decisione (in questo caso la sentenza si intende pubblicata dalla sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del Presidente); in alternativa la sentenza può essere depositata nei successivi 60 giorni.

Fase decisoria: tribunale in composizione monocratica

(Capo III-*bis* del Titolo I:
sostituito l'art. 281-
quinquies e modificato l'art.
281-*sexies* c.p.c.)

• **Decisione a seguito di trattazione scritta:**

- Il giudice quando ritiene la causa matura per la decisione assegna i termini del 189 c.p.c. (non superiore a 60 g. prima dell'udienza per note scritte di p.c.; non superiore a 30 g. prima dell'udienza per conclusionali; non superiore a 15 g. prima dell'udienza per repliche). All'udienza di rimessione" *ex art.* 189 c.p.c. la causa viene trattenuta in decisione e il giudice deposita entro i 30 giorni successivi la sentenza.

• **Decisione a seguito di trattazione mista:**

resta invariata la possibilità, per le parti, di richiedere che la fase decisoria si tenga mediante trattazione mista; in tal caso, e in conformità con le modifiche di cui all'art. 189 c.p.c., il giudice:

- concede i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni e per lo scambio delle note conclusionali;
- fissa udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dal termine per il deposito delle comparse conclusionali;
- deposita la sentenza entro 30 giorni dall'udienza di discussione orale.

• **Decisione a seguito di trattazione orale:**

viene introdotta la possibilità per il giudice di depositare la sentenza entro 30 giorni dall'udienza di discussione *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. in alternativa rispetto alla lettura del dispositivo.